

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20255 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 25/07/2019

ORDINANZA

sul ricorso 27952-2017 proposto da:

FINANZA & FUTURO BANCA SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE, 204, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICA D'OSTUNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSSELLA MARIANI, LUCA ZITIELLO;

- ricorrente -

contro

PLACCI RENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 51, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ROSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA



ANCARANI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 723/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. — Con citazione notificata il 18 ottobre 2011 Finanza & Futuro Banca s.p.a. conveniva in giudizio innanzi alla Corte di appello di Bologna Placci Renzo per sentire pronunciata la riforma della sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale di Bologna: sentenza con cui era stata respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla banca appellante. Infatti Placci aveva agito in via monitoria deducendo che un promotore finanziario della banca oggi ricorrente, Roberto De Giovanni, aveva posto in atto una truffa ai suoi danni per £ 32.587.050, utilizzando somme provenienti da un precedente investimento effettuato dalla di lui madre, la quale era deceduta e di cui era erede.

In esito al giudizio di gravame la Corte emiliana respingeva l'appello.

2. — Ricorre per la cassazione della sentenza resa dal giudice distrettuale, facendo valere due motivi, Finanza & Futuro Banca, incorporata da Deutsche Bank. Resiste con controricorso Renzo Placci. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Col primo motivo è lamentata la motivazione apparente

sulla questione concernente la prova dell'investimento che sarebbe stato eseguito dalla madre del ricorrente. Osserva l'istante che il Tribunale aveva affermato che l'asserita condotta distrattiva si era consumata in occasione di un non meglio precisato investimento della madre di Renzo Placci contrassegnato con il numero 323682. Viene ricordato che essa banca aveva impugnato la sentenza contestando la prova della sussistenza di un investimento, così rubricato, a nome della madre dell'odierno controricorrente: infatti di tale asserito investimento non si rinveniva alcuna traccia nella documentazione prodotta da controparte e essa istante aveva dimostrato come la madre di Placci avesse disinvestito tutte le somme precedentemente impiegate in operazioni finanziarie. Aggiunge la ricorrente che la controparte non aveva prodotto in giudizio un modulo sottoscritto dalla di lui madre riconducibile all'operazione identificata con il numero sopra richiamato. Ad avviso di Finanza & Futuro la motivazione spesa sul punto dalla Corte di appello risultava essere apparente, non risultando assolutamente chiaro sulla base di quali elementi il giudice del gravame avesse ritenuto esistente la condotta distrattiva ascritta al promotore finanziario.

Col secondo mezzo è denunciata la violazione degli artt. 2735, 2733, comma 3, e 1292 c.c.. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha valorizzato le dichiarazioni confessorie rese dal promotore De Giovanni innanzi alle autorità inquirenti: dichiarazioni che l'istante asserisce essere inopponibili alla banca avendo riguardo al rilievo per cui, venendo in questione un'obbligazione solidale (tra l'intermediario e il detto promotore finanziario), si configurerebbe un litisconsorzio facoltativo fra gli obbligati in solido, di modo che la dichiarazione resa da uno dei litisconsorti non avrebbe potuto avere alcun effetto nei confronti degli altri.

2. — I due motivi di censura non appaiono fondati.



La Corte di merito ha ritenuto che Placci abbia fornito idonea prova dell'operazione eseguita in proprio danno: con riguardo alla contestata appropriazione della somma versata al promotore dalla madre del predetto controricorrente, il giudice distrettuale ha osservato essere «plausibile che il De Giovanni non abbia inserito anche la madre dell'appellato nella lista delle persone offese con la sua illecita condotta, perché ormai la signora Gaspara Baldisseri era deceduta da oltre un decennio alla data della compilazione di detta lista e poi perché, di fatto, con la successiva operazione di cui è causa, il danno era ricaduto sul Placci»; ha inoltre evidenziato che la prova dell'illecito era fornita dalla confessione operata in sede penale da De Giovanni, oltre che dalla prova documentale fornita da Placci e dalle affermazioni della società di intermediazione finanziaria, la quale aveva escluso fosse stata «mai trasmessa l'operazione di investimento riportata nella scheda» prodotta dall'appellato. La conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale si fonda, dunque, su quanto dichiarato dal promotore finanziario in sede penale e sulle risultanze della scheda di prenotazione di investimento, la quale dava conto di una operazione che l'odierna istante ha negato essere transitata attraverso di essa.

E' evidente, allora, che la censura finisca per investire l'apprezzamento del giudice del merito circa il valore rappresentativo dei suddetti elementi probatori. Ed è altrettanto evidente che sotto tale profilo non possa trovar riscontro il denunciato vizio motivazionale, dal momento che è deducibile in cassazione solo *«l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»* (Cass. (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

L'argomentazione posta a fondamento della decisione è, del resto,



pienamente comprensibile, e tanto esclude la lamentata apparenza motivazionale. Infatti, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232).

Né merita condivisione la doglianza formulata col secondo motivo, e incentrata sul valore probatorio conferito alle dichiarazioni rese, in sede penale, dal promotore finanziario. A prescindere dal rilievo per cui la censura non assume decisività, dal momento che non è questa l'unica evidenza probatoria valorizzata dal giudice di appello, mette conto di osservare che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un procedimento penale (per tutte: Cass. 2 marzo 2009, n. 5009; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593; Cass. 12 giugno 2017, n. 14570). Del resto, l'argomento fondato sul rilievo per cui le dichiarazioni confessorie rese dal promotore non potrebbero ridondare in pregiudizio dell'odierna istante va disatteso: e ciò non tanto perché, in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti ha valore di prova liberamente apprezzabile nei confronti delle altre parti del rapporto processuale (Cass. 4 maggio 2004, n. 8458; Cass. 6 dicembre 2005, n. 26686; Cass. 19 gennaio 2006, n. 1013), ma perché, a monte, la disciplina della confessione è nella fattispecie inapplicabile e una dichiarazione di quel contenuto non potrebbe nemmeno vincolare il dichiarante nei termini propri di una confessione giudiziale o di una confessione stragiudiziale fatta all'altra parte: infatti, una confessione



resa nel giudizio penale non ha efficacia di piena prova in sede civile, anche se può ivi essere considerata quale elemento indiziario (salvo che l'avversario abbia partecipato al giudizio penale come parte civile: circostanza in questa sede nemmeno dedotta, peraltro) (Cass. 27 luglio 2001, n. 10284; Cass. 6 aprile 2006, n. 8096); più in particolare, le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo (Cass. 20 giugno 2013, n. 15464). In tal senso, l'obiezione basata sulla previsione dell'art. 2733, comma 3, c.c. non coglie affatto nel segno. Rettamente, quindi, la Corte di appello ha valutato la portata di tali dichiarazioni nel quadro dei complessivi elementi portati al suo esame.

3. — Il ricorso è respinto.

4. — Per le spese opera la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^a Sezione



Civile, in data 26 marzo 2019.